

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

Il 19 gennaio 2022 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, da rimborsare in 72 rate. Estingueva il finanziamento nel novembre 2022, in corrispondenza della rata n. 29. Con ricorso del 5.12.2025, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo il rimborso dell'importo complessivo di 2.686,35 euro, oltre a interessi, a titolo di «risarcimento e/o rimborso e/o ripetizione delle commissioni, oneri, interessi e/o somme non maturate e/o comunque illegittimamente trattenute e/o addebitate e/o non dovute», connesse all'anticipata estinzione del finanziamento». Chiede altresì la rimodulazione della commissione di estinzione anticipata, che sarebbe stata illegittimamente applicata, e la restituzione delle quote versate in eccedenza, nonché le spese sostenute per l'assistenza professionale, che quantifica in 300,00 euro.

L'intermediario convenuto, costituitosi, eccepisce che nulla è dovuto al ricorrente perché, da un lato, il contratto non prevedeva alcuna commissione/onere a suo carico, dall'altro, il premio assicurativo era a carico della Banca, come specificato all'art. 7 delle condizioni generali di contratto; aggiunge che gli interessi non maturati erano stati già detratti in fase di emissioni del conteggio estintivo e la commissione di anticipata estinzione applicata correttamente. Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).

2. Anzitutto il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del t.u.b.

3. Secondo l'art. 125-sexies «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato».

4. L'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta previa emissione del conteggio estintivo, del quale copia è agli atti e dall'esame del quale emerge che la voce "totale scaduto", di importo pari a 1.440,00 euro, corrisponde alla somma di 2 rate (marzo 2022 e luglio 2024) che non risultavano accreditate al momento di emissione del conteggio; tuttavia, l'intermediario segnala che il 1° agosto 2024 è stata rimborsata al ricorrente la rata di luglio 2024, pari a 720,00 euro, la rata di marzo 2022 è stata pagata in sede di conteggio estintivo, posto che le rate non versate dall'ente previdenziale devono essere corrisposte dai clienti, responsabili in solido con l'ente; è agli atti copia del "dettaglio bonifico in partenza" attestante il rimborso della rata di luglio 2024, in cui sono indicati tanto il nome del beneficiario, quanto l'IBAN del conto di destinazione e, soprattutto, il numero TRN, che consente al Collegio di ritenere provato l'ordine di accredito.

5. Quanto alla domanda di restituzione della quota non maturata degli interessi corrispettivi secondo il criterio *pro-rata temporis*, l'art. 5 delle condizioni generali di contratto indica, testualmente, che «il piano di ammortamento previsto è calcolato secondo la modalità c.d. alla francese, in base alla quale le rate, composte da quota capitale o quota interessi, prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. La quota interessi di ciascuna rata è calcolata sul capitale residuo alla scadenza della rata precedente per il tasso mensile applicato; la quota capitale di ciascuna rata viene ottenuta per differenza tra l'importo della rata e la quota interessi». Questa clausola specifica, altresì, che la Banca provvederà al rimborso in favore del cedente della quota interessi non maturata, data dalla differenza tra gli interessi calcolati come detto prima e gli interessi ricalcolati sui giorni effettivi che intercorrono tra la data di erogazione e la data scadenza della prima rata. In controdeduzione l'intermediario sostiene che gli interessi non maturati erano stati già detratti in sede di emissione del conteggio estintivo e che il capitale residuo corrisponde alla differenza tra il debito residuo al 31 luglio 2024 e gli interessi non maturati, coerentemente con quanto riportato nel citato piano di ammortamento (in questo senso, fra le molte, questo Collegio nn. 7212/2025 e 3255/2024, ma anche ABF Torino, n. 10862/2023).

6. Il ricorrente chiede altresì la restituzione della commissione di estinzione anticipata, che sarebbe stata illegittimamente applicata; sostiene non già l'erroneità dell'importo applicato, bensì che l'intermediario non abbia allegato alcun dettaglio in relazione ai costi sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. Giova rammentare che, secondo il Collegio di coordinamento (decisione n. 5909/2020), «la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.». L'espressione "importo rimborsato in anticipo" «deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito» (così ancora il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 11679/2021). Secondo l'art. 125-sexies, c. 3, tub, applicabile *ratione temporis*, nessuna commissione per l'anticipata estinzione è dovuta «se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro».

7. Nel caso di specie, dai documenti in atti risulta che l'importo del debito residuo era superiore a 10.000,00 euro, anche al netto della riduzione del costo totale del credito, sicché la commissione di anticipata estinzione è stata legittimamente applicata e la domanda di ripetizione non merita accoglimento.

8. Infine, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE